

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE, BENZINA E GASOLIO, MEDIANTE *FUEL CARD* PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UNIONE RENO GALLIERA E AI COMUNI ASSOCIATI (SAN PIETRO IN CASALE, GALLIERA, PIEVE DI CENTO, CASTELLO D'ARGILE, ARGELATO, BENTIVOGLIO). PERIODO 1 APRILE 2016 - 1 APRILE 2018, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.

## **CAPITOLATO TECNICO**

## **INDICE**

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI
ART. 3	DURATAE IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO
ART. 4	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI
ART. 5	OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA
ART. 6	AGGIUDICAZIONE
ART. 7	VERIFICA DEI PRODOTTI
ART. 8	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
ART. 9	CAUZIONE
ART. 10	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
ART. 11	PENALITA'
ART. 12	RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
ART. 13	PAGAMENTI
ART. 14	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 15	CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 16	ACCESSO AGLI ATTI
ART. 17	CONTROVERSIE
ART. 18	DISCIPLINA CONTRATTUALE

## **ART. - 1 OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di carburante, ossia Benzina super senza piombo (Norma E.N. 228) e Gasolio (Norma E.N. 589) mediante Fuel Card, relativo agli automezzi in dotazione all'Unione Reno Galliera e ai comuni associati di San Pietro in Casale, Galliera, Pieve di Cento, Castello D'Argile, Argelato, Bentivoglio.

## **ART 2. - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E LUOGO DI CONSEGNA DEI PRODOTTI**

2.1. L'Appalto è suddiviso in n° 4 lotti. Ciascun lotto corrisponde alla superficie territoriale dei seguenti comuni:

### **Lotto n. 1:**

- 1) Zona territoriale di San Pietro in Casale - Galliera
- 2) Quantitativo o entità: Litri 41.100
- 3) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 57.540,00

### **Lotto n.2**

- 1) Zona territoriale di Pieve di Cento - Castello d'Argile
  - 2) Quantitativo o entità: Litri 64.000
- Valore stimato, IVA esclusa: Euro 89.600,00

### **Lotto n. 3**

- 1) Zona territoriale di Argelato - San Giorgio di Piano- Bentivoglio
- 2) Quantitativo o entità: Litri 74.900
- 3) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 104.860,00

### **Lotto n.4**

- 1) Zona territoriale di Castel Maggiore
- 2) Quantitativo o entità: Litri 21.400
- 3) Valore stimato, Iva esclusa: Euro 29.960,00

2.2. Le Fuel Card dovranno essere consegnate dall'aggiudicatario di ciascun lotto presso le sedi delle singole Amministrazioni e dovranno avere le caratteristiche riportate nel successivo articolo 4. Il carburante potrà essere somministrato a tutti gli enti committenti indipendentemente dalle zone territoriali dei lotti aggiudicati.

## **ART. 3 - DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

3.1. L'appalto ha durata biennale, con decorrenza dal 1 Aprile 2016 e termina il 1 Aprile 2018, con possibilità di rinnovo, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori due anni.

L'importo presunto a base di gara per la durata di due anni è di € 281.960 IVA esclusa.

Il quantitativo presunto di fornitura è pari a litri 201.400

La fornitura di carburanti oggetto del presente capitolato viene affidata con la formula del "contratto aperto" e pertanto l'indicazione degli importi è puramente indicativa, e concorre esclusivamente al calcolo del valore dell'offerta. L'importo indicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni sulla base dello storico della fornitura erogata negli ultimi due anni. La definizione esatta del quantum della prestazione sarà determinata in base agli ordinativi di fornitura. In sostanza, la ditta aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.

#### **ART.4 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI**

4.1. I carburanti erogati dal fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:

<b>PRODOTTO</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE (Norma di riferimento)</b>
Benzina Super Senza Piombo	EN228(Ultima Edizione)
Gasolio autotrazione	EN 590 (Ultima Edizione)

4.2. Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card dovrà soddisfare sono le seguenti:

- a) essere dotata di banda magnetica e/o microchip;
- b) essere abbinabile alla targa del veicolo
- c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso (PIN)
- d) essere idonea all'erogazione del carburante previa esibizione da parte dell'utilizzatore;
- e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall'utilizzatore al momento del rifornimento;
- f) non dare diritto a concorsi premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazioni o a raccolta punti;

Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:

- numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria;
- targa dell'automezzo (solo in caso di Fuel Card abbinata alla targa del veicolo);
- data e ora del rifornimento;
- località dell'Area di servizio;

- tipo di carburante;
- quantità erogata;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- prezzo unitario del carburante erogato;
- numero della transazione.

Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta con cadenza almeno mensile o in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte dell'Ente committente ad aree protette di siti Internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti.

Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.

Sulle Fuel Card dovrà essere indicato il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore.

#### **ART. 5 - OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA**

5.1. L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile. Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti dell'ente Committente a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dal disciplinare di gara e dal presente capitolato, il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto.

#### **ART. 6 - AGGIUDICAZIONE**

6.1. La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta di maggior ribasso percentuale sul prezzo unitario (euro per litro di carburante) posto a base di gara, pari al prezzo consigliato meno € 0,125. Il ribasso offerto dovrà essere pari o superiore al 3,00 %. Tale ribasso sarà applicato, per ciascuna tipologia di carburante benzina e gasolio, sul prezzo posto a base di gara, pari al prezzo giornaliero consigliato con servizio ore diurne, al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti, meno euro 0,125. Tale sconto non dovrà in ogni caso subire variazioni in diminuzione per tutta la durata dell'appalto. Il corrispettivo dovuto per ciascun litro sarà comunque pari al minore tra il prezzo offerto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.

## **ART. 7 - VERIFICA DEI PRODOTTI**

7.1. I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa. Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che gli Enti Committenti intendessero fare eseguire saranno affidati agli uffici metrici competenti per territorio. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti voluti dal capitolato.

## **ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE**

8.1 Con la stipula del contratto l'aggiudicatario di ogni lotto si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura della Amministrazioni e a consegnare le Fuel Card come specificato negli articoli precedenti. La Ditta solleva l'Ente committente da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati. La Ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Ente committente che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

## **ART. 9 - CAUZIONE**

9.1. Ai sensi dell'art 75, commi da 1 a 6 del D.Lgs 163/2006, i concorrenti sono obbligati al versamento della cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo del lotto per il quale intendono partecipare, ridotta del 50% nei casi previsti dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs 163/2006. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà essere accompagnata dall'impegno del garante a rilasciare la garanzia definitiva nell'importo indicato dal bando qualora il concorrente risulti aggiudicatario.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dalla definitiva aggiudicazione dell'appalto per le imprese non risultate aggiudicatarie. La garanzia prestata dalla ditta aggiudicataria resterà invece vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

9.2. La Ditta aggiudicataria sarà obbligata, in sede di stipulazione del contratto, al versamento di una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale, ovvero pari al 5% per gli affidatari che dimostreranno di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Tale garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e dovrà,

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente committente beneficiaria

#### **ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

10.1. La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'Ente Committente. Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, l'Ente si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della Ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, sono a carico del fornitore

#### **ART.11 - PENALITA'**

11.1. La ditta riconosce alle Amministrazioni il diritto di applicare le seguenti penalità, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via fax/PEC, nei seguenti casi:

- a) nel caso di ritardata consegna delle tessere magnetiche rispetto ai termini indicati nel presente capitolato, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) nel caso di servizio prestato in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, penale pari ad € 100,00 (euro cento/00) al giorno, calcolata sino al momento in cui è eseguita una fornitura effettivamente conforme al presente capitolato speciale d'onori e/o suo allegato;
- c) nel caso in cui il carburante fornito ai sensi del contratto abbia caratteristiche fisico-chimiche non conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN nella versione in vigore all'atto del prelevamento, si applicherà una penale di € 1.000,00 (euro mille/00).

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE – RECESSO DEL CONTRATTO**

12.1. In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre i 15 giorni che saranno assegnati dalle Amministrazioni tramite fax/PEC, il contratto si intenderà risolto di diritto, sarà incamerata la cauzione definitiva e si procederà nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

12.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli articoli 135 e ss. del D.Lgs. 163/2006, le Amministrazioni, senza assegnare previamente alcun termine potranno risolvere di diritto, ai sensi dell' art. 1456 del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

- accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività dalla stessa previste;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente committente;
- qualora l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 superi la misura massima del 5% dell'importo/valore massimo della fornitura aggiudicata;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- cessione del contratto.

12.3. Le amministrazioni, oltre che avvalersi delle facoltà di recesso dal contratto in applicazione degli articoli n. 1373 e n. 1671 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere anche nei casi:

- di giusta causa
- di reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
- di mutamenti organizzativi interessanti l'Ente committente che abbiano incidenza sulla fornitura. In tal caso l'Ente committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore a mezzo racc A/R o PEC;
- quando sia stato depositato contro il Fornitore ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero sia nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia con il fornitore.

### **ART.13 - PAGAMENTI**

13.1. Il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità degli ordinativi di fornitura effettivamente eseguite ed erogati e il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture mensili indicanti l'importo di spesa. Ciascun Ente committente pagherà all'appaltatore il corrispettivo della fornitura ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica intestata all'Ente committente e contenenti i riferimenti contabili richiesti.

### **ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

14.1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Impresa aggiudicataria non assolva tali obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente committente verifica, in occasione di ogni pagamento all'Impresa aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

15.1. E' vietata la cessione del contratto, salvo i casi previsti dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART. 16.- ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall'art.13 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART.19 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 c.p.c.

#### **ART. 20 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

In applicazione dei regolamenti comunali vigenti in materia di contratti, per importi inferiori ad € 50.000,00 si procederà alla stipulazione in forma di scrittura privata non autenticata ovvero mediante scambio di corrispondenza.